Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/142/478

ACC

2120

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

142/478

STABILIZATION OF PRICES & WAGES
(JUN. 1940 - APR. 1943); JAN. - MAY 1944

2121

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

FILE CLOSED 19 May 1944

2122

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

8A

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
FINANCE SUB-COMMISSION
APO 394

13035/F

19 May 1944

SUBJECT: Employees' "Loans" in Sicily

TO: Director,
Labour Sub-Commission,
HQ ACC.

1. I understand that in Sicily a public utility company granted its employees a non-interest bearing, collective "loan", with no repayment specified, and that the Regional Labour Officer ruled there was no legal basis for forbidding such loans.

2. Clearly, if employers generally become aware that such "loans" may be made with impunity, this method of granting concealed wage increases may become very widespread. Several banks in Naples granted similar "loans" in March and the Finance Sub-Commission has forbidden banks to make any further such advances without specific permission.

3. I am informed that you are taking this matter up with Legal Sub-Commission the possible issuance of an order by the Italian Government forbidding such loans or advances, with a similar order in AMG territory. The Finance Sub-Commission supports fully such proposed action.

13

Colonel,
Joint Director,
Finance Sub-Commission.

Copy to: Economic Section
Legal Sub-Commission

2123

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

7A

ACC/1068/1. 26 May 1944.

Legislation concerning prices from the date of establishment of the Italian Government at Brindisi until the present time.

1. Proclamation of 30 Sept 1943 N. 167 L.G. (Published in G.U. No. 2/B of 24 Nov.) Establishment of a Commissariat for food supply.

This Commissariat was constituted under the direct control of the General Staff of the R. Army to exercise the powers of Ministry of Agriculture and Forests in respect to the supply and distribution of food at time of war. The Commissariat has been given power to issue ordinances and requisition any means of transportation.

Several price fixing ordinances were issued in King's Italy under this Proclamation.

2. R. Decree law 28 Dec. 1943 No. 59/B. Establishment of the General Commissariat for food supply.

The Commissariat mentioned above under (1) is transferred from the control of the General Staff to the Ministry for Industry, Commerce and Labour.

3. Ministerial Decree 20 Dec. 1943. Increase in selling prices of cigarette paper and tubes for the public. (Increase 500%) (These products are subject to state monopoly.)

4. Ministerial Decree 20 Dec. 1943. Increase in selling prices of tobacco by-products for the public. (Increase about 30%) (State monopoly products).

5. Ministerial Decree 20 Dec. 1943. Increase in selling prices of Italian manufactured tobaccos for ship supplies. (Increase 100%) (State monopoly products)

6. Ministerial Decree 20 Dec. 1943. Increase in selling prices of Italian manufactured tobacco for the public. (Increase 100%) (State monopoly products).

7. R. Decree 7 Jan. 1944, No. 16. Increase in the selling price of edible salt. (Increase 100% and more) (State monopoly products).

8. R. Decree 7 Jan. 1944, No. 17. Increase in the selling price of salt for agricultural, pasture and industrial uses. (Increase 100%) (State monopoly products).

9. Ministerial Decree of 20 Dec. 1943. Adjustment of the selling price of salt for industrial use. (Increase 100%) (State monopoly products). 12

10. Ministerial Decree of 20 Dec. 1943. Establishment of the rate of expenditure for the refinement of salt for sale at a special price to reimburse the office of the State monopoly.

11. R. Decree law 11 Feb. 1944, No. 32. Provisions of economic and financial character issued at the occasion of the return under Italian Administration of Italian territories heretofore administered by the Allied Military Government.

2124

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE I.

The wages of private employees, the fixed maximum prices of all kinds of goods and the maximum rates for services in effect in the territories restored to the Italian Administration on February 11 at 00.00 hours, remain in force without change. The regulations regarding the maximum quantities of rationed products allowed to be kept remain likewise unchanged.

12. R. Decree Law 31 Jan 1944 No. 56. Increase in selling prices of edible salt sold as supplies for ships. (100% increase) State Monopoly product.

13. R. Decree Law 25 Feb 1944 No. 63. Transfer of the General Commissariate for Food Supply under the control of the Ministry of Agriculture and Forests.

14. Extract from the announce ment of the Chief of Government published in G.U. No. 15 of 25 March 1944.

Furthermore it is pointed out as a reminder that by virtue of R. Decree Law 11 February 1944, No. 32 the salaries, prices and rates must remain unchanged on the level prevailing on 11 February 1944 and that any deviation from this rule is contrary to valid provisions of law and will be punished in accordance with the laws on the control of the Nation at war.

The working classes will understand that an increase in the total of goods produced rather than the deceptive raises of salary will lead towards a real improvement of economic conditions both for themselves and for their country.

15. R. Decree Law 13 April 1944, No. 119. Modification of Art.125 of the Consolidated Text of public health law relating to the tariffs for sale to the public of medicines.

An increase in such tariffs can be ordered by Prefect upon authorization of the Ministry of Interior.

11

16. Ministerial Decree 15 April 1944. Change in prics for sale to the public of flint stones. (Increase 600%)

17. Authorization of the Autonomous Organization for the Pugliese Aqueduct to increase price of water. (Board of Directors shall fix the new price which is subject to approval by the Ministry of Public Works).

NOTE.

At present the Ministry of Agriculture and Forestry has the power to fix prices to be paid to farmers ~~and~~ producers for agricultural products. They have exercised such power in respect to prices of wheat and barley. This Ministry is also authorized to fix prices for agricultural food products after they left the producer and prices for industrial goods manufactured out of agricultural food products. This power is being exercised by the General Commissariate for food supply either directly or thru Provincial branches. Prices of other products are subject tocontrol by the Ministry of Industry, Commerce and Labour.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

6A

408

25 May 1944.

MEMORANDUM :

SUBJECT : Freezing of income.

TO : CLO.

1.) RDL. 11 February 1944, No 32.

ARTICLE 1.

The wages of private employees, the fixed maximum prices of all kinds of goods and the maximum rates for for services in effect in the territories restored to the Italian Administration on February 11 at 00.00 hours, remain in force without change. The regulations regarding the maximum quantities of rationed products allowed to be kept remain likewise unchanged.

2.) Extract from the announcement of the Chief of Government published in G.U. No 15 of 25 March 1944.

....Furthermore it is pointed out as a reminder that by virtue of R.Decree Law 11 February 1944, No 32 the salaries, prices and rates must remain unchanged on the level prevailing on 11 February 1944 and that any deviation from this rule is contrary to valid provisions of law and will be punished in accordance with the laws on the control of the Nation at war.

10

The working classes will understand that an increase in the total of goods produced rather than the

Italian Administration on February 11 at 00.00 hours, remain in force without change. The regulations regarding the maximum quantities of rationed products allowed to be kept remain likewise unchanged.

2.) Extract from the announcement of the Chief of Government published in G.U. No 15 of 25 March 1944.

....Furthermore it is pointed out as a reminder that by virtue of R.Decree Law 11 February 1944, No 32 the salaries, prices and rates must remain unchanged on the level prevailing on 11 February 1944 and that any deviation from this rule is contrary to valid provisions of law and will be punished in accordance with the laws on the control of the Nation at war.

10

The working classes will understand that an increase in the total of goods produced rather than the deceptive raises of salary will lead towards a real improvement of economic conditions both for themselves and for their country.

Nothing more on the above.
Confirmed by Min of Justice and Min of Industry, Commerce and Labour.

St.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2127

(5A)

COPIA

ORDINANZA N.5

STATO MAGGIORE R. ESERCITO
COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE

Fa 4068

VISTA la precedente ordinanza n.2 in data 11 ottobre 1943 di questo Commissariato;

CONSIDERATA la necessità di fissare i prezzi degli olii rettificati per la campagna 1943-1944;

CONSIDERATA altresì l'opportunità di adeguare a questi i prezzi degli olii lampanti, lavato e distrazione;

= SI ORDINA =

ART.1 = Nella campagna olearia 1943-1944 l'olio lasciato presso il denunciante ai sensi dell'art.7 della legge 2 dicembre 1940, n.1792, oltre che nei magazzini del denunciante stesso, può essere depositato in magazzini appartenenti a commercianti e industriali oleari iscritti presso i Consigli Provinciali dell'Economia ed a ciò autorizzati dal Commissario dell'Alimentazione.

I magazzini debbono essere dotati dell'attrezzatura necessaria per lo stivaggio e la buona conservazione dell'olio.

ART.2 = Il detentore dell'olio di cui all'art.1) risponde a titolo di depositario verso l'Ente ammassatore dell'olio presso di lui custodito.

Le analisi qualitative all'atto dell'entrata e dell'uscita dell'olio dai magazzini di cui all'art.1) verranno fatte eseguire a cura dell'Ente ammassatore, che, in ogni tempo ha diritto di controllare qualitativamente e quantitativamente l'olio depositato.-

ART.3 = L'olio depositato presso commercianti o industriali ai sensi dell'art.1) non fruisce dell'anticipo (pari all'80% del prezzo), da parte dell'Ente ammassatore di cui all'art.6 della legge 2 dicembre 1940 n.1792.

I commercianti o industriali debbono essi corrispondere integralmente ed in contanti al proprietario il prezzo dell'olio depo- [illegible] all'Ente ammassatore all'atto del ritiro dell'olio

inscritti presso l'Ente ammassatore.

I magazzini debbono essere dotati dell'attrezzatura necessaria per lo stivaggio e la buona conservazione dell'olio.

ART.2 - Il detentore dell'olio di cui all'art.1) risponde a titolo di depositario verso l'Ente ammassatore dell'olio presso di lui custodito.

Le analisi qualitative all'atto dell'entrata e dell'uscita dell'olio dai magazzini di cui all'art.1) verranno fatte eseguire a cura dell'Ente ammassatore, che, in ogni tempo ha diritto di controllare qualitativamente e quantitativamente l'olio depositato.-

ART.3 - L'olio depositato presso commercianti o industriali di cui all'art.1) non fruisce dell'anticipo (pari all'80% del prezzo), da parte dell'Ente ammassatore di cui all'art.6 della legge 2 dicembre 1940 n.1792.

I commercianti o industriali debbono essi corrispondere integralmente ed in contanti al proprietario il prezzo dell'olio depositato. A sua volta l'Ente ammassatore, all'atto del ritiro dell'olio da parte dell'assegnatario sequirento, verserà al commerciante o industriale il prezzo pagato dall'assegnatario, depurato della quota di maggiorazione stabilita a favore dell'Ente ammassatore di cui al seguente art.4. Inoltre l'Ente ammassatore corrisponderà al commerciante o industriale:

L.13 = per c/le e per cassa (frazionabile per decade)

L.18,50 per/le una volta tanto, per conto e spese di magazzinaggio e custodia; per interessi, spese di ricovero e controllo e per ogni altro onere.

I materiali compresi spetteranno al produttore che conservi il prodotto nel proprio magazzino ai sensi dell'art.7 della legge 2 dicembre 1940 n.1792 rimanendo, di conseguenza, al pagamento immediato dell'anticipo, pari all'80% sul prezzo.

ART.4 - Per tutte le spese relative alle operazione dell'ammasso dell'olio d'oliva sono stabilite le seguenti quote di maggiorazione a favore dell'Ente ammassatore:

olio commestibile:	L.118 al q/le
olio lampante, scaldato, lavato e d'infarno	" 80 " "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2128

ART.5 - Agli effetti del passaggio dall'ammasso agli assegnatari acquirenti, gli olii vengono distinti nelle seguenti qualità:

olio soprafino vergine, con acidità fino a gradi I
olio fino di oliva con acidità fino a gradi 2,7
olio di oliva con acidità fino a gradi 5.

I prezzi da corrispondersi agli assegnatari acquirenti di questi olii sono stabiliti nella misura seguente:

olio soprafino vergine	L.1.868 a q/le
olio fino di oliva	" 1,798 " "
olio di oliva	" 1,748 " "

Detti prezzi si intendono per prodotto esente da difetti organolettici, nudo, non filtrato, con una tolleranza di acidità e di impurità del 0,20% e per conseguenza franco magazzino ammasso o del produttore o del commerciante o industriale sotto deduzione della spesa di trasporto allo scalo ferroviario viciniore per partite di qualità omogenea non inferiore a 50 q/li, se trattasi di olio soprafino vergine di oliva e per partite di 50 q/li complessivi, fra le due qualità, olio fino di oliva ed olio di oliva.

ART.6 - I prezzi degli olii rettificati sono stabiliti come segue:

Olio rettificato A	L.1.798 a q/le
Olio rettificato B	" 1.748 " "

Tali prezzi si intendono per merce nuda resa franco scalo ferroviario viciniore allo stabilimento raffinatore.

ART.7 - I prezzi da corrispondere al produttore per gli olii grezzi destinati alla rettificazione sono stabiliti come segue:

olio lampante. . . . . base acidità gradi 5 L.1,450 a q/le
olio lavato, scaldato e d'inferno base acidità gradi 5 . . . . . " 1,425 " "
olio al solfuro base acidità 20 con acidità massima gradi 30 . . . . . " 1,134 " "

I detti prezzi s'intendono per merce nuda resa franco scalo ferroviario viciniore al luogo di produzione con le seguenti tolleranze per umidità ed impurità naturali:

olio lampante, lavato, scaldato e d'inferno	0.50%
olio al solfuro	3.00%

I prezzi superindicati sostituiscono quelli che figurano per le medesime qualità di olii, nella precedente ordinanza n.2 di questo Commissariato, in data XI ottobre 1943.

ART.8 - Agli effetti del passaggio dall'ammasso agli assegnatari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

olio rettificato B L.I.795 a q/le
" I.742 " "

Tali prezzi si intendono per merce nuda resa franco scalo ferroviario vicinioro allo stabilimento raffinatore.

ART.7 = I prezzi da corrispondere al produttore per gli olii grezzi destinati alla rettificazione sono stabiliti come segue:

olio lampante. . . . . base acidità gradi 5 L.I.450 a q/le
olio lavato,scaldato e d'inferno base acidità gradi 5 . . . . . " I.425 " "
olio al solfuro base acidità 20 con acidità massima gradi 30 . . . . . " I.134 " "

I detti prezzi s'intendono per merce nuda resa franco scalo ferroviario vicinioro al luogo di produzione con le seguenti tolleranze per umidità ed impurità naturali:

olio lampante,lavato,scaldato e d'inferno 0.50%
olio al solfuro 3.-%

I prezzi sopraindicati costituiscono quelli che figurano per le medesime qualità di olii,nella precedente ordinanza n.2 di questo Commissariato,in data 11 ottobre 1943.

ART.8 = Agli effetti del passaggio dell'olio dagli assegnatari acquirenti i prezzi degli olii destinati alla raffinazione da corrispondersi dagli assegnatari acquirenti sono stabiliti come segue:

olio lampante. . . base acidità gradi 5 L.I.530 a q/le
olio lavato,scaldato e d'inferno base acidità gradi 5. . . . . " I.505 " "

I detti prezzi s'intendono per merce nuda resa franco scalo ferroviario vicinioro al luogo di produzione,con le tolleranze di cui all'art.7.

ART.9 = Agli effetti del passaggio da assegnatario acquirente a grossista locale i prezzi base sono stabiliti come segue:

olio sopraffino vergine. . . . . L.I.998 q/le
olio fino d'oliva ed olio miscelato con rettificato A. . . . . " I.918 "
olio di oliva ed olio miscelato con rettificato B" I.878 "

I prezzi si intendono per merce resa franco scalo ferroviario di partenza,peso di partenza,imballaggio da fornire dal compratore,maggiorazione di L.10 al q/le per olio consegnato in fusti dal venditore da restituire franco di spesa alla stazione di partenza; - L.5 al q/le per olio consegnato in carro serbatoio fornito dal venditore; sconto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

di L.14 a q/le per pagamento per contanti anticipato.- maggiorazione di L.6 al q/le per merce filtrata con impurità non eccedente il 0,20% e brillante a 15° C.

ART.10 - Agli effetti del passaggio da grossista locale a dettagliante i prezzi base sono stabiliti come segue:

olio soprraffino vergine . . . . . L.2.094 a q/le
olio fino di oliva ed olio miscelato con rettificato A. . . . . " 2.024 " "
olio di oliva ed olio miscelato con rettificato B." 1.974 " "

Detti prezzi si intendono per merce nuda, consegnata franco magazzino del grossista se il dettagliante risiede nella medesima località dove si trova il magazzino ovvero franco scalo ferroviario o tramviario o lacuale negli altri casi; peso accertato alla consegna o in partenza.

Sconto L.10 al q/le per pagamento anticipato.

ART.11 - Per le provincie produttrici, in cui l'olio passa direttamente dall'ammasso al grossista locale, i prezzi per cessione da grossista locale a dettagliante sono stabiliti come segue:

olio soprraffino vergine . . . . . L.2,094 a q/le
olio fino di oliva ed olio miscelato con rettificato A. . . . . " 2,024 " "
olio di oliva ed olio miscelato con rettificato B." 1,974 " "

Detti prezzi si intendono per merce nuda, consegnata franco magazzino del grossista se il dettagliante risiede nella medesima località dove si trova il magazzino ovvero franco scalo ferroviario o tramviario o lacuale negli altri casi; peso accertato alla consegna o in partenza.

Sconto di L.10 al q/le per pagamento anticipato.-

ART.11 - Per le provincie, produttrici, in cui l'olio passa direttamente dall'ammasso al grossista locale, i prezzi per cessione da grossista locale a dettagliante sono stabiliti come segue:

olio soprraffino vergine	L.1.968 a q/le
olio fino di oliva	" 1.898" "
olio di oliva	" 1.848" "

Detti prezzi si intendono per merce resa franco magazzino del grossista se il dettagliante risiede nella medesima località dove si trova il magazzino; ovvero franco scalo ferroviario, o tramviario o lacuale, peso accertato alla consegna o alla partenza; sconto L.10 a q/le per pagamento anticipato.

ART.12 - In relazione ai prezzi base indicati agli art.9 e 10, la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

olio sopraffino vergine . . . . . .
olio fino di oliva ed olio miscelato con rettifica-
te A. . . . . " 2,024 " "
olio di oliva ed olio miscelato con rettificato B." 1,974 " "

Detti prezzi si intendono per merce nuda, consegnata franco magazzino del grossista se il dettagliante risiede nella medesima località dove si trova il magazzino ovvero franco scalo ferroviario o tranviario o lacuale negli altri casi; peso accertato alla consegna o in partenza.

Sconto di L.10 al q/le per pagamento anticipato.-

ART.11 - Per le provincie produttrici, in cui l'olio passa direttamente dall'ammasso al grossista locale, i prezzi per cessione da grossista locale a dettagliante sono stabiliti come segue:

olio sopraffino vergine	L.1.968 a q/le
olio fino di oliva	" 1.898 " "
olio di oliva	" 1.848 " "

Detti prezzi si intendono per merce resa franco magazzino del grossista se il dettagliante risiede nella medesima località dove si trova il magazzino; ovvero franco scalo ferroviario, o tranviario o lacuale, peso accertato alla consegna o alla partenza; sconto L.10 a q/le per pagamento anticipato.

ART.12 - In relazione ai prezzi base indicati agli art.9 e 10, la Sezione dell'Alimentazione stabilirà i prezzi per la rispettiva provincia, tenuto conto delle spese di trasporto e delle eventuali imposte di consumo.

L'utile del dettagliante sarà costituito dalla differenza fra chilo e litro, se l'olio è venduto a misura; o dell'8% del prezzo, se venduto a peso secondo le consuetudini locali.

ART.13 - Il prezzo delle sanse vergini di oliva, aventi umidità naturali del 25% base, resa industriale base 7 chili di olio per cento chili di sanse e acidità 20 gradi, è stabilito in L.60 al q/le per merce resa franco stabilimento di estrazione.

E' fatto obbligo a tutti i frantoi di consegnare la sansa vergine agli stabilimenti di estrazione man mano che viene prodotta. Il prezzo della sansa esausta è stabilito in L.40 per cento chili, franco stabilimento di estrazione.

ART.14 - Il prezzo dell'olio al solfuro con acidità superiore a 30 gradi è stabilito in L.900 al q/le per merce resa nudo allo scalo ferroviario viciniore allo stabilimento estrattore produttore. Tolleranza umidità e impurità naturali 3%.

ART.15 - I prezzi dei sottoprodotti della rettificazione degli olii di oliva sono stabiliti come segue:

Pasta di rettificazione di olio lampante e al solfuro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1.900 per q/le(di contenuto di materia grassa)
Olsine di olio lampante e al solfuro 1.900 al q/le
(con tolleranze di umidità e impurità naturali %)
I prezzi si intendono per merce nuda resa franco scalo ferroviario viciniore allo stabilimento rettificatore produttore.

ART.16 - Prezzi dell'olio al produttore indicati nell'ordinanza n.2 del Commissariato dell'Alimentazione in data 11 ottobre 1943 s'intendono per conseguenza al magazzino dell'ammasso e del produttore o del commerciante o industriale di cui all'art. 1 sotto deduzione del costo del trasporto allo scalo ferroviario viciniore.

ART.17 - E' abolita la categoria VI° olio d'oliva con acidità fino a 7 gradi; tutti gli olii con acidità superiore ai 5 gradi sono da considerarsi olio lampante.

ART.18 - Alla data del 30 novembre 1943 saranno considerati scaduti tutte le licenze di assegnatario nazionale e di grossista provinciale.
Per il rilascio delle nuove licenze, è competente il Commissariato dell'Alimentazione, al quale debbono indirizzarsi le domande, vistate dal rispettivo Consiglio Provinciale dell'Economia e corredate di dettagliata documentazione sull'attrezzature tecniche possedute dai richiedenti nonchè sull'attività svolta nell'ultimo quinquennio.

P.M.167 - 10 novembre 1943

IL COMMISSARIO DI BRIGATA CONSIGLIERE
(Romeo Marcello Cambra)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

es/

N.2 d'ord.

STATO MAGGIORE R.E.(INTENDENZA)

COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE

fe 4068

(47)

CONSIDERATA la necessità urgente di disciplinare l'ammasso dell'olio e l'esercizio dei frantoi oleari per la campagna 1943-44

SI ORDINA

ART.1 -Tutto l'olio prodotto nella campagna 1943-44 eccezione fatta per i quantitativi destinati al consumo familiare dei produttori deve essere obbligatoriamente conferito all'ammasso,la cui gestione rimane di pertinenza dei Consorzi Agrari Provinciali.

ART.2 I quantitativi di olio che i produttori,conduttori,mezzadri,coloni parziali compartecipanti,i salariati fissi ed obbligati addetti alle aziende olivicole potranno trattenere in esonero all'obbligo del conferimento,sono stabiliti in Kg.15 annui pro-capite.

I dirigenti ed impiegati di aziende olivicole che ivi esplicano stabilmente la loro attività con funzioni tecniche di concetto e d'ordine potranno trattenere,in esonero all'obbligo del conferimento,Kg.10 di olio pro-capite.

La trattenuta di 15 e di 10 chilogrammi di olio di cui al presente articolo deve intendersi concessa,oltre che a favore delle persone di cui sopra,a favore di ciascuno dei componenti la famiglia ed a favore dei dipendenti che con essa convivono a carico.

ART.3 Ai soli effetti del razionamento,ai capi operai dei frantoi,agli operai ed alle operaie addette al lavoro della raccolta delle olive per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro,viene riconosciuto,il diritto di ottenere lo svincolo di Kg.0,500 di olio per ogni settimana di prestazione d'opera fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di Kg.10 annui.

Tale quantitativo va in detrazione delle quote di olio spettanti per razionamento.

ART.4 - La razione di olio per le persone non comprese negli articoli precedenti è elevata,a partire dal 1° novembre 1943 da decilitri 5 quattro a decilitri otto mensili.

ART.5 - La concessione dell'esonero di cui ai precedenti articoli è di competenza degli Uffici Comunali Accertamenti Agricoli cui dovrà essere rivolta istanza da parte degli interessati.

ART.6 -L'esercizio dei frantoi olearii rimane subordinato al rilascio di una licenza da parte del Prefetto della Provincia che vi provvederà senti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible] decilitri in Kg.15 annui pro-capite.

I dirigenti ed impiegati di aziende olivicole che ivi esplicano stabilmente la loro attività con funzioni tecniche di concetto e d'ordine potranno trattenere, in esonero all'obbligo del conferimento, Kg.10 di olio pro-capite.

La trattenuta di 15 e di 10 chilogrammi di olio di cui al presente articolo deve intendersi concessa, oltre che a favore delle persone di cui sopra, a favore di ciascuno dei componenti la famiglia ed a favore dei dipendenti che con essa convivono a carico.

ART.3 - Ai soli effetti del razionamento, ai capi operai dei frantoi, agli operai ed alle operaie addette al lavoro della raccolta delle olive per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, viene riconosciuto, il diritto di ottenere lo svincolo di Kg.0,500 di olio per ogni settimana di prestazione d'opera fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di Kg.10 annui.

Tale quantitativo va in detrazione delle quote di olio spettanti per razionamento.

ART.4 - La razione di olio per le persone non comprese negli articoli precedenti è elevata, a partire dal 1° novembre 1943 da decilitri 5 quattro a decilitri otto mensili.

ART.5 - La concessione dell'esonero di cui ai precedenti articoli è di competenza degli Uffici Comunali Accertamenti Agricoli cui dovrà essere rivolta istanza da parte degli interessati.

ART.6 - L'esercizio dei frantoi oleari rimane subordinato al rilascio di una licenza da parte del Prefetto della Provincia che vi provvederà sentito l'Ispettore Agrario Provinciale, al quale dovrà essere inoltrata la relativa domanda di concessione; la licenza potrà essere revocata in qualsiasi momento per l'infrazione alle norme che regolano la disciplina di ammasso o per altri motivi che consigliano la revoca stessa.

ART.7 - Il controllo dei frantoi è affidato agli Uffici Provinciali e Comunali per gli Accertamenti Agricoli, agli agenti tutti della forza pubblica, nonchè alle Commissioni Militari eventualmente nominate dal Commissariato dell'Alimentazione.

ART.8 - I conduttori di frantoi sono obbligati alla tenuta di apposito registro di carico e scarico e alla denuncia settimanale ai competenti Uffici degli Accertamenti Agricoli, dei quantitativi di olive lavorate, di olio

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e sansa prodotti. -

ART.9 - Tutti i trasporti di olio e di sansa devono essere autorizzati mediante apposita bolletta di accompagnamento rilasciata dagli Uffici Comunali per gli Accertamenti Agricoli.

ART.10 - I prezzi dell'olio al produttore per la campagna 1943-44 restano fissati come appresso :

		Prezzo da ammasso a produttore
Olio d'oliva...1^ categoria con acidità fino a 0,8 al q/le	L.	1.750
2^ " " " " " 1,5 " " "		1.700
3^ " " " " " 2,5 " " "		1.660
4^ " " " " " 3,5 " " "		1.640
5^ " " " " " 5.- " " "		1.620
6^ " " " " " 7.- " " "		1.600
" " "		1.330
Olio lampante..con acidità a base di 5 grandi		
Olio lavato,scaldato,d'inferno con acidità a base di 5 gradi ..... " " "		1.309
Olio al solfuro con acidità fino a 30°(base 20) " " "		1.010

ART.11 - Tutte le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle disposizioni in vigore.

F.M. 167,lì 11 ottobre 1943

IL COMMISSARIO DELL'ALIMENTAZIONE
(Gen.Romeo Marcello Cembra)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4ª	"	"	"	"	" 3,5	"	"	"	1.640
5ª	"	"	"	"	" 5.-	"	"	"	1.620
6ª	"	"	"	"	" 7.-	"	"	"	1.600
						"	"	"	1.330

Olio lampante..con acidità a base di 5 grandi

Olio lavato,scaldato,d'inferno con acidità a base di 5 grandi ..... " " " 1.309

Olio al solfuro con acidità fino a 30°(base 20) " " " 1.010

ART.11 - Tutte le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle disposizioni in vigore.

R.N. 167,lì 11 ottobre 1943

IL COMMISSARIO DELL'ALIMENTAZIONE
(Gen.Romeo Marcello Cambra)

N.6. fob [illegible] abrogata al N. 8

N. 17. Ufco

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3A

4068

Ale

1 ex/

ORDINANZA N.7

STATO MAGGIORE REGIO ESERCITO

COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE

Visto il Decreto Legge 15-4-1940, il D.R. 27-12-1940, il D.R. 16-4-1941, il D.R. 17-4-1941, il D.R. 14-5-1941, il D.R. 22-9-1941, il D.R. 10-1-1942, il D.R. 22-4-1943 n. 445, relativi alla disciplina della produzione e della distribuzione dei prodotti caseari durante il periodo bellico.

S I O R D I N A :

E' fatto obbligo a tutti i produttori di latte vaccino, burro, formaggi, latticini di tenere tutti i prodotti a disposizione di questo Commissariato dell'Alimentazione che provvederà alla loro immissione al consumo.

Pertanto i produttori dovranno, per il conferimento di detti prodotti, attenersi a quanto segue :

1) Latte vaccino - Va destinato ad uso alimentare: ne è quindi tassativamente vietata l'utilizzazione per uso industriale.

I produttori debbono conferire giornalmente tutta la produzione ai centri di raccolta, ricadenti dal Podestà nel proprio Comune.

Questo Commissariato potrà eccezionalmente consentire la lavorazione per i soli quantitativi di latte eccedenti ai fabbisogni alimentari, dietro richiesta da farsi tramite le rispettive Caprel.

2) Burro - I proprietari di grandi aziende pastorizia, con speciali attrezzature di stalla, potranno essere autorizzati da questo Commissariato alla esclusiva lavorazione del burro grasso, che resta anch'esso vincolato, e che dovrà essere conferito ai centri di raccolta, come per

consumo.

Pertanto i produttori dovranno, per il conferimento di detti prodotti, attenersi a quanto segue :

1) LATTE VACCINO - Va destinato ad uso alimentare: ne è quindi tassativamente vietata l'utilizzazione per uso industriale.

I produttori debbono conferire giornalmente tutta la produzione ai centri di raccolta, fissati dal Podestà nel proprio Comune.

Questo Commissariato potrà eccezionalmente consentire la lavorazione per i soli quantitativi di latte esuberanti ai fabbisogni alimentari, dietro richiesta da farsi tramite le rispettive Sopral.

2) BURRO - I proprietari di grandi aziende pastorizia, non specializzate di stalla, potranno essere autorizzati da questo Commissariato alla esclusiva lavorazione del burro grasso, che resta anch'esso vincolato, e che dovrà essere conferito ai centri di raccolta, come per il latte vaccino.

3) FORMAGGI - Tutto il formaggio pecorino (canestrato pugliese, tipo romano, caciocavallo-ricotta, ecc.) di produzione 1943-44, deve essere conferito, al netto delle trattenute per fabbisogno familiare ed aziendale.

Pertanto tutti gli allevatori possessori di ovini sono obbligati a conferire all'ammasso, per ogni ovino da frutto posseduto, un minimo di Kg. 2 (due) di formaggio con un minimo di 4 mesi di stagionatura.

Il Podestà di ogni Comune dovrà fissare le ditte stagionatrici ed i centri di raccolta.

Gli Uffici Provinciali della Zootecnia, in base ai dati di denuncia relativi al censimento bestiame del 20 luglio c.a., notificheranno, a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sesso dei Podestà, ai singoli produttori di formaggio i quantitativi da conferire, dandone comunicazione alla Sepral competente per territorio ed all'Ufficio Controllo Formaggi.

L'obbligo del conferimento spetta al proprietario degli ovini, in caso di conduzione diretta; mentre nei casi di conduzione associata (mezzadria, soccida, ecc.), tale obbligo spetta a ciascuno dei produttori per la sua parte.

Tali forme di conduzione dovranno essere denunziate agli Uffici Provinciali della Zootecnia a cura degli interessati, precisando le generalità del compartecipante e le percentuali di ripartizione del prodotto.

Per i fabbisogni familiari ed aziendali è consentito trattenere i seguenti quantitativi :

Kg.4.500 per ogni componente la famiglia;

Kg.6 per ogni addetto salariato fisso dell'azienda pastorizia.

Sono vietate le corresponsioni in natura per prestazioni.

Gli svincoli per l'approvvigionamento delle provincie saranno concessi alle Sepral da questo Commissariato.

Le Ditte stagionatrici ed i Centri di raccolta saranno forniti di registro di carico e scarico dalla Sezione Provinciale dell'Alimentazione, alla quale i gestori dei centri stessi dovranno mensilmente fare le prescritte denuncie.

4.)- PREZZI - Saranno fissati per ogni singola Regione da questo Commissariato.

5.) -CONTROLLI - L'Ufficio Controllo Formaggi ha il compito di di-

Kg.1.[illegible] per ogni componente la [illegible]

Kg.6 per ogni addetto salariato fisso dell'azienda pastorizia.

Sono vietate le corresponsioni in natura per prestazioni.

Gli svincoli per l'approvvigionamento delle provviste saranno concessi dalla Sezione da questo Commissariato.

Le Ditte stagionatrici ed i Centri di raccolta saranno forniti di registro di carico e scarico dalla Sezione Provinciale dell'Alimentazione, alla quale i gestori dei centri stessi dovranno mensilmente fare le prescritte denuncie.

4.)- [illegible] - Saranno fissati per ogni singola regione da questo Commissariato.

5.) -CONTROLLI - L'Ufficio Controllo Formaggi ha il compito di disciplinare e controllare la lavorazione dei prodotti caseari ed accertarne la consistenza presso tutte le Ditte, comunque gestite.

6.) PENE - I contravventori alle disposizioni di cui innanzi saranno puniti a norma di legge.

La presente ordinanza va in vigore da oggi.

P.M. 151, li 8 Dicembre 1943

IL COMMISSARIO
GENERALE MARIO MARCELLO CURTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cg/

Min. ero dell'Industria - Com. cio e Lavoro

COMMISSARIATO GENERALE DELL'ALIMENTAZIONE

ORDINANZA n°I8.

Il Commissario Generale dell'Alimentazione

VISTA l'ordinanza n°I7 del 28 Dicembre I943 di questo Commissariato;

CONSIDERATE le attuali difficoltà procedurali per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini in ogni zona di ogni singola Provincia, difficoltà che ostacolerebbero la sollecita liquidazione delle partite;

CONSIDERATA, quindi, l'opportunità di stabilire la quota fissa di; adeguamento del prezzo delle olive ai nuovi prezzi dell'olio.

O R D I N A

Art. I°-I prezzi delle sanse vergini prodotte nella campagna in corso I943-44 con acidità base 20 gradi sono stabiliti come segue:

I -)	Zona per qli. franco stabilimento estrazione	L. 90.000
II-)	" " " " " " " " " "	" 85.000
III-)	" " " " " " " " " "	" 80.000
IV -)	" " " " " " " " " "	" 76.000

Art. 2°- I produttori agricoli che, alla data di pubblicazione della ordinanza n°I7 avevano vendute olive da olio della campagna in corso, hanno diritto di chiedere ai compratori delle olive stesse la revisione dei relativi contratti in base all'aumento del 35% sul prezzo di vendita.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

adeguamento del prezzo delle olive ai nuovi prezzi dell'olio.

ORDINA

Art. I°-I prezzi delle sanse vergini prodotte nella campagna in corso I943-44 con acidità base 20 gradi sono stabiliti come segue:

I -)	Zona per qli. franco stabilimento estrazione	L. 90.000
II-)	" " " " " " " " " "	" 85.000
III-)	" " " " " " " " " "	" 80.000
lV -)	" " " " " " " " " "	" 76.000

Art. 2°- I produttori agricoli che, alla data di pubblicazione della ordinanza n°I7 avevano vendute olive da olio della campagna in corso, hanno diritto di chiedere ai compratori delle olive stesse la revisione dei relativi contratti in base all'aumento del 35% sul prezzo di vendita.

In caso di disaccordo, la controversia verrà risolta dall'Ispettorato Provinciale Agrario, competente per territorio.

P.M. I5I, lì IO Gennaio I944

IL COMMISSARIO GENERALE
(Romeo Marcello Camèra)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4268 3 copie

I. Italiano (1A)

- DISPOSIZ ONI SUL BLOCCO DEI SALARI, STIPENDI E COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CORRISPOSTI A PRESTATORI D'OPERA(stralcio)

R.D.L.I9 GIUGNO I940 N.953

Art.4- I salari, gli stipendi ed i compensi di qualsiasi natura, corrisposti a prestatori di opera ai quali si applicano comunque le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro non possono essere in alcun modo aumentati.

La validità dei contratti collettivi di lavoro e delle norme equiparate vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto é prorogata di diritto fino al 3I marzo I94I.

Non possono essere aumentate le tariffe comunque regolate da atti della pubblica autorità, da ordinanze corporative o da accordi economici collettivi per le prestazioni effettuate da esercenti una libera professione.

R.D.L.I2 MARZO I94I N.I42

Art.I.- E' prorogato per tutta la durata dell'attuale stato di guerra il divieto stabilito dal R.D.L.I9 giugno I940 n.953, convertito nella legge 28 novembre I940 n.I727, di aumentare:

.....

d) i salari, gli stipendi, i compensi di qualsiasi natura corrisposti a prestatori d'opera, ai quali si applicano comunque le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro;

e) le tariffe, comunque regolate da atti della pubblica autorità, da ordinanze corporative e da accordi economici collettivi per le prestazioni effettuate da esercenti una libera professione;

.....

la validità dei contratti collettivi di lavoro o delle norme equiparate vigenti al 30 luglio I940 é prorogata di diritto per tutta la durata dell'attuale stato di guerra.

Art.9/- Chiunque violi i divieti stabiliti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

economici collettivi per le prestazioni effettuate da esercenti una libera professione.

R.D.L.I2 MARZO I94I N.I42

Art.I.- E' prorogato per tutta la durata dell'attuale stato di guerra il divieto stabilito dal R.D.L.I9 giugno I940 n.953, convertito nella legge 28 novembre I940 n.I727, di aumentare:

.....

d) i salari, gli stipendi, i compensi di qualsiasi natura corrisposti a prestatori d'opera, ai quali si applicano comunque le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro;

e) le tariffe, comunque regolate da atti della pubblica autorità, da ordinanze corporative e da accordi economici collettivi per le prestazioni effettuate da esercenti una libera professione;

.....

la validità dei contratti collettivi di lavoro o delle norme equiparate vigenti al 30 luglio I940 é prorogata di diritto per tutta la durata dell'attuale stato di guerra.

Art.9/- Chiunque violi i divieti stabiliti dal presente decreto é punito con le sanzioni previste dall'art.I6 del R.D.L.I6 giugno I938, convertito nella legge I9 gennaio I939 n.486, salva l'applicazione, quando ne ricorrano gli estremi, del R.D.L. 27 dicembre I940 n.I7I5.

Indipendentemente dal procedimento penale, é dovuto il rimborso dello indebito percetto, purché sia chiesto dalla parte interessata entro l'anno dall'avvenuta percezione, salvo quanto é disposto dal presente decreto nei riguardi delle locazioni di immobili urbani e di fondi rustici.

R.D.L.I6giugno I938 n.I387

Art.I6- Chiunque violi i divieti stabiliti dagli articoli 2,7,I5 e I4 del presente decreto é punito con l'ammenda fino a L.I0.000 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino ad un anno.

Quando il reato presenti particolare gravità il Prefetto, in seguito alla sentenza di condanna, può disporre la temporanea chiusura del

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'esercizio di vendita al pubblico.

Il processo verbale di contravvenzione deve essere rimesso entro le 24 ore al Pretore, il quale procede sempre a giudizio direttissimo, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del verbale.

La citazione deve essere notificata all'imputato almeno due giorni prima dell'udienza fissata per il dibattimento. Al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 503,504a 505 capoverso del codice di procedura penale

R.D.L.II Marzo I943 n.I00

Articolo unico Si applicano fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra le disposizioni del R.D.L.I2 marzo I94I n.I42 con le modifiche ed integrazioni di cui ai RR.DD.LL. 24 marzo I942 n.200 I3 giugno I942 n.859, 29 agosto I942 n.II89 e I4 novembre I94I n.I23I, convertito nella legge I9 gennaio I942 n.9 nonché alla legge 8 luglio I94I n.645.

Si osservano anche, fino alla data anzidetta, le altre disposizioni vigenti circa la determinazione dei prezzi di merci, servizi e prestazioni e i provvedimenti adottati in forza delle disposizioni medesime.

R.D.L.22 aprile I943 n.245

ART.I8 _(art.9)(legge 8 luglio I94I n.645)

Chiunque pone in vendita merci ad un prezzo superiore a quello stabilito dall'Autorità é punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da L.3.000 a L.30.000.

Se il fatto é di lieve entità, si applica soltanto la multa fino a L.5.000.

Le stesse pene si applicano altresì a chiunque viola i divieti stabiliti nel R.D.L.I9 giugno I940 n.953, convertito nella legge 28 novembre I940 n.I727 e nel R.D.L.I2 marzo I94I n.I42 e nel R.D.L.II marzo I943 n.I00.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016